



COMUNE DI FERRARA
Citta' Patrimonio dell'Umanita'



COMUNE DI FERRARA E ACER FERRARA

BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CONDUTTORI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 38 E 39 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - ANNO 2014 -

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 39 della Legge regionale n. 24/2001 e successive modifiche ed integrazioni a partire dal **24 novembre 2014** e sino al **31 dicembre 2014** viene indetto un Bando pubblico per la raccolta delle domande di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione - Anno 2014 - in attuazione della deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1414 del 23 luglio 2014 che approva i criteri attuativi del Fondo regionale e contiene le direttive specifiche per il funzionamento e l'erogazione del Fondo medesimo .

IL COMUNE DI FERRARA, CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 103693 DEL 11/11/2014, HA DELEGATO AD ACER FERRARA LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE BANDO DI CONCORSO.

1) DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i nuclei familiari ISEE che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

A.1) - Cittadinanza italiana oppure

A.2) - Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure

A.3) - Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, purché il richiedente sia munito di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i. (in caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata domanda di rinnovo. ACER Ferrara prima dell'erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura) e residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale oppure da almeno cinque anni nella Regione Emilia-Romagna. La residenza deve essere continuativa e non frazionata nel tempo.

B) RESIDENZA

Residenza anagrafica nel Comune di FERRARA, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione in godimento. In caso di trasferimento della residenza in un alloggio in locazione situato in altro comune della Regione Emilia-Romagna dopo la presentazione della domanda, prima dell'erogazione del contributo, verrà verificato che la procedura di accertamento dell'Ufficiale dell'anagrafe sia conclusa con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nel nuovo Comune di residenza (art. 19 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989). In caso di trasferimento di residenza in comuni di altre Regioni il contributo sarà calcolato in relazione ai mesi relativi a canoni di locazione per alloggi situati in comuni della Regione Emilia-Romagna.

C) TITOLARITA' DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO AD USO ABITATIVO

C.1) - Titolarita' di un contratto di locazione ad uso abitativo per un alloggio sito nel **COMUNE DI FERRARA**, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e **regolarmente registrato** presso l'Agenzia delle Entrate.

Non sono ammissibili al contributo i contratti cosiddetti ad "uso foresteria". E' invece ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell'impresa ed il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate. Ai sensi del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 e s.m.i. sono soggetti a registrazione i contratti verbali ed in forma scritta, anche di sublocazione, nonché relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.

Non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche.

Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto di locazione, ACER Ferrara provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per l'erogazione del contributo.

C.2) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita.

La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante. Tale certificazione, riportante anche l'importo del canone d'uso stabilito per l'anno 2014, deve obbligatoriamente essere allegata alla domanda.

L'art. 5 del DPR n. 131/1986 stabilisce un principio di alternatività tra l'IVA e l'Imposta di Registro. Pertanto in caso di alloggi assegnati in uso o godimento da Cooperative oppure di alloggi dati in locazione da imprese non è necessario effettuare la registrazione del contratto ai fini della ammissione a contributo.

Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto di locazione, ACER Ferrara provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione presso il competente Ufficio del Registro entro il termine previsto per l'erogazione del contributo. È ammissibile a contributo il contratto per il quale è stata fatta domanda di registrazione.

D) ASSENZA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PUBBLICI

D.1) Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);

D.2) Non essere assegnatario di un alloggio comunale.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

a) contratto stipulato ai sensi della L. n.431/98, della Legge 392/78 ("equo canone"), della L. n. 359/92 ("patti in deroga");

b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso, a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o dalle agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

E) TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU ALLOGGI

Il nucleo richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato nella provincia di Ferrara.

Le seguenti condizioni **non** sono causa di esclusione dal contributo:

- a) titolarità di un diritto reale "di nuda proprietà";
- b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
- c) titolarità di quota su più alloggi purché le quote singolarmente considerate non siano superiori al 50%;
- d) alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure relativamente al quale sia stato emesso provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
- e) concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso;
- f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare secondo i parametri del D.M. 5 luglio 1975 e dei regolamenti urbanistici comunali;
- g) titolarità di diritti reali su un alloggio diventato inagibile in seguito agli eventi sismici del maggio 2012;

F) ASSENZA DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER L'ANNO 2014

Il nucleo richiedente non deve essere beneficiario nell'anno 2014:

- a) di un contributo per l'"emergenza abitativa" (deliberazioni della Giunta regionale nn. 2051/2011, 817/2012 e 1709/2013)
- b) di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

G) SITUAZIONE ECONOMICA

G.1) Valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), **Valore I.S.E.** (Indicatore Situazione Economica) e **incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E.**, calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA	VALORE ISE ed ISEE	INCIDENZA CANONE/VALORE ISE	
Fascia A	Fino a Euro 13.035,88	Non inferiore al 14%	
FASCIA	VALORE ISEE	VALORE ISE	INCIDENZA CANONE/ VALORE ISE
Fascia B	Non superiore a Euro 17.154,30	da Euro 13.035,88 a Euro 34.308,60	Non inferiore al 24%

Il valore I.S.E.E. indicato nella tabella, ai soli fini della collocazione nella fascia B, è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione;

b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;

Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione del reddito da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore I.S.E.E. è quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.)

G.2) Patrimonio mobiliare del nucleo richiedente non superiore ad Euro 35.000,00 al lordo della franchigia di Euro 15.493,71 prevista dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000. **Tale limite di € 35.000,00, e' aumentato del 30%(fino ad e 45.500,00) per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un handicap psicofisico permanente (art.3, comma 3, della legge n. 104/1992) oppure un grado di invalidità superiore al 66%.**

Il patrimonio mobiliare comprende depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi d'investimento ed ogni altra componente patrimoniale, ai sensi del D.P.C.M. del 7 maggio 1999 n. 221.

Il requisito di cui alla lettera A) è sufficiente sia posseduto dal solo soggetto che presenta domanda di contributo.

I requisiti per l'accesso devono permanere in corso d'anno eccetto il requisito della residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, puo' essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un Comune della Regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui e' presentata la domanda.

I requisiti relativi alla situazione economica sono desunti da valida attestazione ISEE rilasciata dall'INPS o dall'Amministrazione competente secondo la vigente legislazione in materia di ISEE.

Ai soli fini del presente Bando non sono efficaci e non saranno tenute in considerazione:

a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando;

b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando.

2) CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno **2014 e relativi sia ad alloggi situati nel Comune di FERRARA sia ad alloggi situati in un Comune della Regione Emilia-Romagna** diverso da quello in cui è stata presentata la domanda, anche a seguito di proroga, rinnovo oppure stipula di un nuovo contratto di locazione.

Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del presente Bando, ACER Ferrara calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino **al 31/12/2014** provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, **anche in un altro Comune della Regione Emilia-Romagna.**

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, ACER Ferrara procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito la proroga, il rinnovo, o la stipula di nuovo contratto di locazione, ACER Ferrara provvederà a calcolare l'incidenza del canone sul valore ISE sulla base del numero dei mesi di locazione, fino alla data di cessazione del contratto. Detta modalità verrà applicata anche nel caso di cambio di residenza senza la stipula di un nuovo contratto di locazione

3) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO TEORICO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, con i criteri di seguito indicati:

FASCIA	ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Fascia A	Incidenza Canone annuo/Valore ISE ridotta al 14% Contributo massimo di Euro 3.100,00
Fascia B	Incidenza Canone annuo/Valore ISE ridotta al 24% Contributo massimo di Euro 2.325,00

L'importo del canone massimo mensile e' fissato in Euro 850,00. Al solo fine del calcolo del contributo teorico, nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore al limite sopra riportato, l'incidenza e' calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del suddetto canone massimo mensile. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

4) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi vengono concessi in misura proporzionale alle risorse economiche disponibili. Nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico il Comune, relativamente alle somme sia a carico del bilancio regionale sia a carico del bilancio comunale:

- determina di applicare la medesima percentuale di copertura sia per la fascia A che per la fascia B;
- determina sin da ora di stabilire la percentuale di copertura delle fasce in proporzione alle risorse effettive, senza articolare le fasce A e B in ulteriori sottofasce;
- riduce il contributo al 50% dell'importo del canone annuo.

Le predette facoltà sono cumulabili tra loro.

I contributi vengono erogati ai beneficiari con le modalità specificate nella domanda di partecipazione, successivamente al versamento presso la Tesoreria comunale della quota regionale delle risorse, integrando detta quota con la propria, ed al trasferimento di dette risorse ad ACER Ferrara.

In caso di contributo reale inferiore ad Euro 50,00 non si procede all'erogazione.

5) DECESSO

In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n.392/1978, ACER Ferrara provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 su moduli predisposti da ACER Ferrara, a partire dal **24 novembre 2014 e sino al 31 dicembre 2014, pena l'esclusione dal Bando.**

La domanda può anche essere presentata, oltre che dall'intestatario del contratto di locazione, da un componente del nucleo familiare ISEE (determinato dal D.Lgs. n. 109/1998 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal D.P.C.M. n.

221/1999 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001), non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione. **Si evidenzia che l'avente diritto al contributo è l'intestatario del contratto (fatti salvi i casi di successione e novazione contrattuali).**

Il testo integrale del Bando ed il modulo di domanda sono scaricabili dai siti internet di ACER Ferrara (www.acerferrara.it) e del Comune di Ferrara (www.comune.fe.it).

In caso di impossibilità di reperimento automatico, l'interessato potrà rivolgersi a:

ACER Ferrara - Corso Vittorio Veneto 7 Ferrara - Portineria il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.45 alle 13 ed il martedì dalle 15.30 alle 17;

Per eventuali informazioni sul Bando è possibile telefonare al seguente numero telefonico: 0532/230339 negli orari d'ufficio.-

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione della stessa.

Alla domanda, debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente, devono essere allegati:

- **copia dell'attestazione I.S.E.E. dell'anno 2013**, ai sensi del D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, **oppure copia della dichiarazione sostitutiva unica**, rilasciata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni, redatta secondo il modello tipo approvato con il D.P.C.M. del 18.5.2001 (G.U. n. 155 del 6/7/2001. Per ottenere l'attestazione I.S.E.E. il richiedente può rivolgersi ai C.A.A.F. (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale)- convenzionati con l'INPS che presteranno assistenza gratuitamente.
- **Fotocopia non autenticata di documento d'identità in corso di validità**; per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione Europea, fotocopia non autenticata del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o richiesta di rinnovo;
- i documenti indicati al paragrafo 1, lettere C.2) e D.2) (**qualora di verifichino le condizioni ivi previste**).

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

- **Lettera raccomandata A/R entro il 31 dicembre 2014 (farà fede la data del timbro postale) indirizzata a:**

ACER Ferrara - Corso Vittorio Veneto 7 - 44121 Ferrara.

- **Consegna a mano entro il 31 dicembre 2014 presso:**

ACER Ferrara - Corso Vittorio Veneto 7 Ferrara - Portineria il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.45 alle 13 ed il martedì dalle 15.30 alle 17;

In questo caso l'Ufficio ricevente provvederà ad apporre timbro e data di ricevuta.

7) ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

ACER Ferrara procederà all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., ACER Ferrara, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanza erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i. ACER Ferrara può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Il mancato riscontro alle richieste, come l'insufficienza e/o incongruenza delle integrazioni trasmesse, determineranno l'automatica esclusione del concorrente dal Bando.

ACER Ferrara verificherà altresì, prima dell'adozione del provvedimento di riconoscimento del contributo, l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata e, nei casi di soggetti non assistiti, procederà all'esclusione dal beneficio di tutte le domande che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare, escluse quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF.

Sono valutate inattendibili le situazioni in cui:

- La somma dei redditi IRPEF ed IRAP è pari a zero (fatti salvi i redditi esenti);
- La somma dei redditi IRPEF ed IRAP è inferiore al canone annuo;
- La somma dei redditi IRPEF ed IRAP è superiore al canone annuo di un valore non superiore al 30%.

Completata la fase istruttoria ACER Ferrara provvederà a partecipare ai richiedenti l'ammissione a contributo ovvero le motivazioni dell'esclusione.

Ad ACER Ferrara potranno essere presentate eventuali osservazioni ed opposizioni entro il termine perentorio di 10 giorni consecutivi dalla notificazione della comunicazione. Decorso tale termine senza che siano state sollevate eccezioni, il provvedimento si intende definitivo.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi saranno effettuati da ACER Ferrara, a conclusione della valutazione e dei controlli di tutte le domande pervenute.

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità) non è causa di esclusione dal contributo, poiché per l'accesso è sufficiente la presenza dei requisiti di cui al paragrafo 1) del Bando.

In caso di presenza d'ordinanza di convalida o sentenza di sfratto esecutiva per morosità o per finita locazione, per il calcolo dell'incidenza del canone sul valore ISE si considererà il numero dei mesi di locazione fino alla data d'esecuzione del provvedimento fissata dal giudice (art. 56 della Legge n. 392/1978). Sono fatte salve le proroghe previste dalla Legge n. 199/2009.

Sono ammissibili a contributo le situazioni di procedura esecutiva per sfratto sia sospesa o differita o in relazione alla quale siano concesse proroghe.

8) DETRAZIONI IRPEF

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 431/1998, i contributi di cui al presente Bando **non sono cumulabili** con le detrazioni IRPEF per i canoni di locazione di unità immobiliari (stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/1998) previste dall'art. 16 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR). **Pertanto chi percepirà il contributo nell'anno 2014 non potrà utilizzare le detrazioni IRPEF con la dichiarazione IRPEF (730 o Unico) nel 2015 (presentate per i redditi 2014).** Le tipologie di contratti per i quali è possibile avere la detrazione sono quelle previste dalla Legge n. 431/1998.

9) VERIFICHE E CONTROLLI

Il richiedente nella domanda deve dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di ammissione al contributo, ACER Ferrara si riserva di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 verranno effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai nuclei ammessi.

In particolare ACER Ferrara si riserva di controllare la veridicità della situazione familiare anagrafica dichiarata dai nuclei ammessi e di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

La stessa ACER provvede ad ogni adempimento conseguente all'accertata non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 109/1998 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000).

A questo proposito si informano i cittadini interessati che, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulle quali si richiama l'attenzione vista la gravità delle stesse, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto anche di una sola delle dichiarazioni rese, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75, D.P.R. n. 445/2000) ed ACER Ferrara si riserva di segnalare tale circostanza alla competente Autorità Giudiziaria.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i richiedenti autorizzano ACER Ferrara a richiedere agli uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione o informazione utili ai fini della valutazione della domanda; autorizzano altresì il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda esclusivamente per l'assegnazione del contributo.

Per quanto non espressamente previsto, al presente Bando si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i.; nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1414/2014, nel D.Lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nel D.P.C.M. n. 221/1999 come modificato dal D.P.C.M. n.

242/2001, nella Legge n. 241/1990 e s.m.i. e nel D.P.R. n. 445/2000.

FERRARA, 24 NOVEMBRE 2014

**F.TO IL DIRETTORE GENERALE
ACER FERRARA
(Dott. Diego Carrara)**